



448/2024

sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 1 luglio 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Eva De Rosa De Leo con delega orale
dell'Avv. Paolo Palma per il ricorrente, non intervenuto
il rappresentante del Ministero dell'Interno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75840 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. da XX ,
C.F. OMISSIS, nato a OMISSISil OMISSIS ed
ivi elettivamente domiciliato al Viale Angelico 70,
presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma, che lo rappresenta
e difende e che dichiara di voler ricevere
le comunicazioni di rito all'utenza telefax

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

06.96840646 nonché all'indirizzo pec - paolopalma@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma via dei Portoghesi 12;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugnava i decreti del Ministero dell'Interno n. 5798/17 N del 24.07.2017 e n. 6048 N del 01.12.2011, di rigetto dell'istanza di dipendenza di infermità da c.s. ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Il ricorrente ha esposto in fatto:

- di essersi arruolato in data 08.07.1996, di aver frequentato il corso Allievi Agenti Ausiliari della Polizia di Stato nella scuola di Trieste fino al novembre 1996 e di essere stato destinato presso la Polaria dell'aeroporto di Ciampino (Roma) fino all'8.07.1998 ove ha svolto servizi di vigilanza appiedata e automontata nonché servizi di stazionamento con giubbotto antiproiettile e mitra;
- di avere partecipato al secondo corso di for-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- mazione per Agenti Effettivi presso la scuola Allievi Agenti di Roma (Casale Lumbroso) per essere poi nel dicembre 1998 aggregato, per circa 30 gg., presso la Questura di Roma ove ha svolto servizi di vigilanza fissa con giubbotto antiproiettile e mitra;
- di essere poi stato destinato dapprima alla Questura di Milano ove ha svolto prevalentemente servizio di vigilanza fissa con giubbotto antiproiettile e mitra, e successivamente presso l'ufficio motorizzazione con mansioni di autista e Capo Turno del Garage RC.;
 - che dal settembre del 2000 è stato trasferito presso l'Ispettorato di P.S. "Viminale" svolgendo, tra l'altro, servizi di vigilanza fissa con giubbotto antiproiettile e mitra presso le sedi della Polizia Scientifica e del Servizio Centrale Operativo, nonché servizi di vigilanza appiedata (su fondo stradale sconnesso con sampietrini e con scarpe di ordinanza senza plantare) e automontata presso i vari uffici dell'Ispettorato Viminale;
 - che nell'ultimo triennio ha effettuato servizio di vigilanza fissa sotto l'abitazione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Cariche Pubbliche dello Stato, vigilanza espletata in piedi o in macchina in sede fissa, nonché con utilizzo di giubbotto anti-proiettile e mitra;

- che tutti i servizi si sono svolti all'aperto, con turni continuativi nell'arco delle 24 ore;
- che l'insorgere delle patologie "ERNIA IATALE, GASTRITE CRONICA E ULCERA DUODENALE; ESITI DI INTERVENTO PER DECONGESTIONE DEI TURBINATI, ARTROSI E CAPSULITE H METATARSO FALANGEA DX, DISTRAZIONE MM LUGHI DEL COLLO, DISOPATIA ERNIARIA D9 E D10 E PROTRUSIVA D10 D 11, COXARTROSI BILATERALE CON IMPIEGAMENTO FEMORO ACETABOLARE, ERNIA DISCALE L5 CON LOMBALGIA CRONICA, NOTE DI ARTROSI CERVICALE" si è senz'altro verificato in costanza e per causa di servizio, quantomeno sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante.

Il ricorrente ha sostenuto la illegittimità dei decreti ministeriali impugnati adducendo che emerge da tutta la documentazione in atti la dipendenza delle lamentate infermità da causa di servizio.

2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha eccepito in via

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

principale:

- l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 153 lett. b) del C.G.C., assumendo che l'interessato ha proposto ricorso ancorchè non risulti né provvedimento denegatorio, né istanza amministrativa su cui si sia formato silenzio rifiuto relativamente al diritto della pensione privilegiata, essendo il ricorrente tuttora in servizio;
- il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;

In via subordinata e nel merito, il Ministero chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati il cui tenore è conforme al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente.

In caso di accoglimento del gravame, si chiede di valutare:

- che i benefici economici della pensione privilegiata ordinaria non possono essere concessi al signor XX in quanto ancora in attività di servizio;
- quanto disposto in merito di equo indennizzo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza 17 settembre 2014, n. 22297.

3. Con ordinanza n. 282/2019 questa Sezione giurisdizionale è stato richiesto motivato parere all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, in composizione integrata con uno specialista in ortopedia, previa visita diretta del ricorrente, in ordine al seguente quesito "Se sussista o meno un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra le infermità... lamentate dal ricorrente e l'attività di servizio dallo stesso prestata".

4. Il consulente incaricato con nota depositata 10/11/2023 ha dato riscontro all'incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che " , le infermità *"Ernia iatale, Gastrite cronica e ulcera duodenale"* non sono dipendenti da causa di servizio".

5. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Nel senso, infatti, della sussistenza della giuri-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

sdizione autorevole giurisprudenza (Corte di Cassazione a SSUU n. 5467/2009) espressa nel senso che "È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Peraltro, va evidenziato che la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per "l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario... e di conseguenza può accertare il grado di invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario" (in termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 12903/2021).

2. Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 lett. b) del C.G.C., in considerazione che oggetto della domanda giudiziale è il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e in quanto la circostanza per cui la ricorrente è ancora in servizio non può ritenersi ostativa, attesa anche la natura di accertamento della domanda azionata e finalizzata alla pensione privilegiata.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare risulta esaustivo il parere reso dall'Ufficio Medico-Legale (UML), presso il Ministero della Salute, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha rappresentato che

"Per quanto concerne le infermità di interesse ortopedico in diagnosi, quali l'artrosi e capsulite II articolazione metatarso-falangea dx, la discopatia erniaria D9-D10 e protrusiva D10-D11 con spondiloartrosi dorso-lombare e la coxartrosi bilaterale ini-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ziale, lo scrivente Ufficio è del parere che i fenomeni spondilo-discoartrosici in diagnosi riconoscono l'eziopatogenesi correlata ad alterazioni dismetaboliche osteo-articolari e della cartilagine subcondrale di carattere idiopatico-genetico, che iniziano in modo silente in giovane età. Non sono riscontrabili fenomeni traumatici e traumi da carico anche di durata, che nella fattispecie non sono rappresentati nello stato di servizio del sig. XX.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

A sostegno della tesi dello scrivente, le evidenze scientifiche ad oggi riscontrate nella letteratura scientifica indicano che le alterazioni della cartilagine del disco vertebrale del rachide possono riscontrarsi in giovane età, addirittura in adolescenza, spesso asintomatiche... omissis ... determinate da alterazioni genetiche, correlate a polimorfismi o mutazioni dei geni della matrice cartilaginea con conseguenti alterazioni della viscosità della cartilagine, ripercussioni sulla dinamica del disco intervertebrale o alterazioni delle proteine (glucosamine) della matrice cartilaginea, che minano la stabilità delle connessioni osteo-articolari a livello del rachide ...omissis... Lo specialista ortopedico ritiene che i disturbi poli-artrosici del signor XX a carico dei vari tratti della colonna sono da adde-

bitarsi concausalmente all'insorgenza della DISH, l'iperostosi ossificante diffusa, un processo morboso a carico delle entesi, inserzioni dei tendini e dei muscoli anche a livello della colonna vertebrale, con progressiva ossificazione delle cartilagini (i dischi intervertebrali), fenomeni di accrescimento osseo con formazione di osteofiti e, quindi, progressiva riduzione della funzionalità delle articolazioni colpite. Tale malattia conosce diverse forme cliniche ma, attualmente, le evidenze scientifiche reputano che essa sia causata da alterazioni di carattere dismetabolico ...omissis...

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Pertanto, le infermità l'artrosi e capsulite II metatarso-falangea dx, la discopatia erniaria D9-D10 e protrusiva D10-D11 con spondiloartrosi dorso-lombare e la coxartrosi bilaterale iniziale non sono dipendenti da causa di servizio.

Si concorda con il giudizio della Commissione di Verifica nel ritenere l'infermità "Pregressa distrazione dei muscoli lunghi del collo" dipendente da causa di servizio, correlata ad un trauma avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa, nel 1999, come documentato agli atti. Tale infermità non è ascrivibile ad alcuna categoria tabellare (D.P.R. n. 834/1981).

L'infermità in esiti "Esiti di intervento per de-congestione per ipertrofia dei turbinati", risolta con trattamento chirurgico non è dipendente da cause di servizio, dal momento che l'ipertrofia dei turbinati è causalmente correlata a diatesi allergica e/o vasomotoria.

Per quanto concerne le infermità "Ernia iatale, Gastrite cronica e ulcera duodenale", l'ernia jatale è un processo morboso causato da un'alterazione muscolare dello sfintere gastro-esofageo con risalita di un tratto dello stomaco che protrude attraverso una zona del diaframma, come peraltro evidenziato nei vari esami gastroscopici. Pertanto, la causalità di tale malattia è idiopatica e non dipendente da causa di servizio.

È opportuno porre una breve digressione per quanto concerne l'eziopatogenesi della gastrite cronica.

*Recenti linee guida stilate per la gestione clinica della gastrite cronica, nel 2021 ...omissis ... stimano che, dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza della gastrite cronica, nella popolazione statunitense, è maggiore del 15% e può raggiungere percentuali maggiori in popolazioni caratterizzate dall'isolamento dell'*Helicobacter pylori* (HP) nella mucosa gastrica o dall'incidenza di adenocarcinoma*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dello stomaco, come per le persone di colore, minoranze etniche ed immigrati da Paesi ad alto rischio (ad esempio dal Giappone)... omissis...

La gastrite cronica ha decorso asintomatico o presenta una sintomatologia aspecifica (senso di peso postprandiale in regione epigastrica, dispepsia) e può essere diagnosticata dopo molti anni dall'esordio dei sintomi ...omissis.

La gastrite cronica è associata all'infezione cronica da *Helicobacter pylori* e meno dell'1% non è associata a tale infezione. omissis

Altri fattori di rischio per la gastrite cronica sono rappresentati dall'età, l'abitudine tabagica, diete ad alto contenuto di sale e, probabilmente, il reflusso biliare cronico. omissis ...La gastrite autoimmune è meno comune rispetto alla gastrite associata all'infezione da HP; la prevalenza è stata stimata intorno a 0,5% - 2% circa, sebbene questi dati possano essere una sovrastima del fenomeno. Omissis...

La prevalenza di gastrite cronica, da quanto riportato negli studi, aumenta con l'età e la presenza di malattie auto-immuni, quali ad esempio le tiroiditi autoimmuni e il diabete mellito di tipo 1. Ad un terzo dei pazienti affetto da tiroidite autoimmune viene posta diagnosi di gastrite cronica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

...omissis... Da quanto in premessa, risulta chiaro che la gastrite cronica riconosce il principale meccanismo eziopatogenetico e causale nell'infezione da *Helicobacter pylori* (HP), per la maggior parte dei casi.

Il mancato riscontro ad esami diagnostici biotipici o esami di laboratorio dell'isolamento dell'HP, di per sé, include i quadri di gastrite cronica HP negativi, ma tale fatto non implica che il batterio non ne sia la causa.

Ciò premesso, nel caso in esame del sig. XX sicuramente fattori quali un reflusso esofago-gastrico, un'aumentata secrezione acida, alterazioni della barriera mucosa gastrica, tutti fattori di tipo endogeno-costituzionale, hanno determinato il manifestarsi di tale malattia.

È da sottolineare che l'ultimo esame endoscopico del 16 maggio 2011, in atti, evidenzia un reperto di guarigione, come descritto in "Bulbo duodenale con lievi esiti cicatriziali".

Risulta chiaro che fattori ambientali e alimentari, riportati nella documentazione e correlati allo svolgimento dei turni di servizio, causalmente non si ritengono determinanti ed efficienti a determinare le infermità sopramenzionate".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Sulla base delle considerazioni svolte il consulente incaricato ha concluso nel senso che " *le infermità "Ernia iatale, Gastrite cronica e ulcera duodenale" non sono dipendenti da causa di servizio*".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2024
10:19:24
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03